Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI SCHIAVONE	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore GIOVANNI SCHIAVONE

Riunione del 17/09/2026

FATTO

Con ricorso del 12 febbraio 2026 (preceduto da un documento che il ricorrente qualifica come reclamo inviato all'impresa in data 30 maggio 2025) il ricorrente – assistito da un procuratore – agisce in proprio unitamente alla coniuge (cointestataria dell'atto) e nell'interesse delle tre figlie minori, in qualità di soggetto esercente la responsabilità genitoriale.

In via preliminare, si rileva come la parte ricorrente abbia omesso di descrivere i fatti oggetto di causa all'interno di un documento autonomo, limitandosi a fare rinvio a un unico file allegato contenente una pluralità di atti (rapporto d'incidente stradale, verbali di dichiarazioni spontanee, corrispondenza intercorsa con l'impresa, inviti alla negoziazione assistita, reclami all'IVASS, perizie e documenti d'identità). Il Collegio, pur stigmatizzando tale irrituale modalità di redazione che grava l'organo decidente di un improprio onere di estrapolazione documentale, ha comunque potuto evincere dagli allegati che, in data 20 aprile 2025, si verificava una collisione tra l'autovettura di proprietà del ricorrente (condotta nell'occasione dalla coniuge) e un motociclo. Sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri per i rilievi di rito e la redazione del relativo rapporto.

Il ricorrente presentava richiesta risarcitoria all'impresa assicuratrice resistente, avvalendosi della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 del CAP. All'esito dell'accertamento peritale, l'impresa resistente comunicava la chiusura della pratica senza alcun esborso, ritenendo l'integrale responsabilità del sinistro in capo alla conducente dell'autovettura.

Il ricorrente contesta tale determinazione, sostenendo la responsabilità esclusiva del conducente del motociclo, come emergerebbe dalle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti e dall'assenza di sanzioni amministrative elevate a carico della moglie. Allega, pertanto, danni materiali al proprio veicolo per complessivi euro 3.522,00, IVA inclusa, oltre a lesioni personali patite dalla conducente e dalle passeggere minori.

L'impresa resistente eccepisce in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili.

In primo luogo, osserva che ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. b), n. 1, del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215, nelle controversie concernenti la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora la domanda sia proposta dal terzo danneggiato, l'importo della pretesa non può eccedere la soglia di euro 2.500,00. Avendo il ricorrente quantificato il danno materiale in euro 3.522,00, la pretesa eccederebbe il limite di valore previsto dalla normativa regolamentare, determinando l'inammissibilità della domanda e, per trascinamento, dell'intero ricorso.

In secondo luogo, la resistente evidenzia che il procedimento dinanzi all'Arbitro Assicurativo ha natura esclusivamente documentale. Richiamando l'art. 3, comma 3, del Decreto, evidenzia che il Collegio non può procedere all'espletamento di consulenze tecniche d'ufficio, perizie o prove testimoniali. Tale preclusione inciderebbe nel caso di specie per diverse ragioni. In primo luogo, la quantificazione dei danni materiali fatta dal ricorrente (euro 3.522,00) diverge sensibilmente dalla stima del perito dell'impresa (euro 2.049,37); l'accertamento dell'*an* e del *quantum* del danno biologico per le asserite lesioni personali della conducente e delle minori richiederebbe necessariamente una consulenza medico-legale; infine, la ricostruzione della dinamica del sinistro è radicalmente difforme tra le parti (il ricorrente assume l'andamento in parallelo dei mezzi, l'impresa eccepisce una manovra improvvisa di arresto dell'autovettura), richiedendo un'istruttoria orale preclusa in questa sede.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del medesimo Decreto, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile. In via subordinata, l'impresa chiede il rigetto integrale delle domande poiché infondate.

Nella propria memoria di replica, il ricorrente contesta l'eccezione di incompetenza per valore, precisando di agire nella qualità di assicurato-proprietario del veicolo nell'ambito del risarcimento diretto; la controversia atterrebbe quindi all'esecuzione del contratto assicurativo intercorrente con la propria compagnia, con conseguente applicazione del limite di valore di euro 25.000,00 ex art. 3, comma 4, lett. b), n. 2, del Decreto.

Quanto alle lesioni personali, il ricorrente evidenzia l'autonomia delle singole pretese e precisa che la domanda relativa ai danni non patrimoniali deve intendersi formulata, in via subordinata, entro il limite di euro 2.500,00 per ciascun avente diritto, con espressa rinuncia

all'eccedenza. Sostiene, infine, che la causa sia matura per la decisione su base puramente documentale, valorizzando il verbale dei Carabinieri e le dichiarazioni del motociclista che confermano la marcia in parallelo dei mezzi sulla medesima corsia.

In sede di controrepliche, la resistente si riporta integralmente alle proprie eccezioni e deduzioni.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di dover affrontare, in via preliminare e con rilievo officioso, la pregiudiziale questione concernente l'inammissibilità del ricorso per radicale indeterminatezza della domanda, il cui eventuale accoglimento assume carattere assorbente rispetto a ogni altra richiesta proveniente dalle parti.

Risulta in atti che la parte ricorrente abbia del tutto omesso di redigere un documento autonomo contenente l'esposizione lineare dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della pretesa azionata dinanzi a questo Arbitro. L'atto introduttivo si esaurisce, infatti, in un mero rinvio *per relationem* a un separato ed unico file informatico allegato, all'interno del quale si rinviene un agglomerato eterogeneo di documenti (quali il rapporto d'incidente stradale, il fascicolo fotografico, verbali di dichiarazioni spontanee, planimetrie e carteggio stragiudiziale).

Una simile modalità di introduzione del gravame ha costretto questo Collegio a una complessa attività di autonoma estrazione e ricostruzione fattuale, operata incrociando i predetti allegati con gli scritti difensivi dell'impresa resistente. Sebbene da tale improprio sforzo interpretativo sia emerso con sufficiente determinazione il *petitum* relativo al danno patrimoniale al veicolo, permane l'assoluta oscurità in ordine alle pretese risarcitorie avanzate sia dalla coniuge cointestataria (conducente del mezzo), sia nell'interesse delle tre figlie minori.

Per tutte le istanze formulate difetta, inoltre, una chiara delineazione della *causa petendi*. Manca l'indispensabile collegamento logico-giuridico – che l'attore ha l'onere di compiere nell'atto introduttivo – tra i singoli elementi fattuali della vicenda e i diritti di cui si chiede la tutela. A fronte di una pluralità di posizioni soggettive attive e differenziate, facenti capo a soggetti diversi, non può ritenersi sufficiente la mera allegazione di atti stragiudiziali anteriori al ricorso, i quali, per loro natura, offrono rappresentazioni parziali e cristallizzate al momento della loro redazione.

Sul piano strettamente giuridico, pur ribadendosi che al presente procedimento non trovano diretta applicazione le formalità di cui agli artt. 163 e 164 cod. proc. civ. è evidente come sia applicabile il principio generale di determinatezza dell'istanza sotteso alle menzionate disposizioni codicistiche. Tale requisito risponde a una duplice ed essenziale esigenza: garantire l'effettività del principio del contraddittorio, consentendo al resistente di strutturare una linea difensiva mirata; delimitare il perimetro oggettivo del giudizio, permettendo all'Arbitro di pronunciare la propria decisione senza incorrere in vizi di ultra od extra-petizione, nonché di esercitare il dovuto controllo sulla novità o sulla diversità di eventuali domande successivamente introdotte.

L'assolutezza di tale principio trova conforto nella consolidata giurisprudenza dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR). In proposito, l'Arbitro Bancario Finanziario (Collegio ABF di Bologna, 23 luglio 2025, n. 7242) ha condivisibilmente statuito che: "Il principio della domanda ed il rispetto del contraddittorio (…) sono cardini cui il procedimento ABF non può sottrarsi. Ne consegue che, il ricorrente è tenuto a formulare una domanda che sia articolata nel *petitum* (il provvedimento o il bene della vita richiesto) e nella *causa petendi* (la situazione giuridica giustificatrice della domanda) e a produrre la documentazione dimostrativa". E infatti, in assenza di tali condizioni il Collegio non può procedere ad una completa e circostanziata ricostruzione dei fatti, idonea a precisare le rispettive posizioni delle parti, se non svolgendo una funzione consulenziale (si vedano inoltre i richiami conformi in Collegio ABF di Napoli, n. 2339/2014 e Collegio ABF di Bari, n. 27340/2018).

Si ritiene, pertanto, che l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, corredata dalle relative conclusioni (secondo il principio generale desumibile dall'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.), costituisca un requisito indefettibile del ricorso innanzi a questo Collegio, ancorché non sia richiesto il medesimo rigido formalismo che caratterizza l'atto di citazione nel giudizio ordinario di cognizione.

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto, in quanto radicalmente privo degli elementi essenziali, quali la chiara determinazione della domanda e la compiuta esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della stessa.

Fermo quanto sopra, il Collegio reputa altresì opportuno evidenziare che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, "il limite di euro 2.500 si applica alle domande di pagamento sottoposte alla cognizione dell'Arbitro Assicurativo, aventi ad oggetto il risarcimento del danno da responsabilità civile automobilistica e proposte dal danneggiato titolare di azione diretta, sia quando siano rivolte all'impresa di assicurazione del responsabile ai sensi dell'art. 144 CAP, secondo la procedura di cui all'art. 148 CAP, sia quando siano rivolte all'impresa del danneggiato nell'ambito del risarcimento diretto disciplinato dall'art. 149 CAP" (decisione AAS n. 814/2026). La domanda, pertanto, sarebbe in ogni caso inammissibile.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'assorbimento di ogni altra eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell'impresa resistente, nonché di qualsiasi valutazione inerente al merito della controversia.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA